

L'Inps sottolinea l'obbligo dei datori in tema di sicurezza e salute

No alla malattia fai-da-te

Per tornare prima al lavoro serve il certificato

DI DANIELE CIRIOLI

No alla malattia fai-da-te. La prognosi del medico curante è vincolante sia per il lavoratore che per il datore di lavoro. Quest'ultimo, pertanto, non può riammettere al lavoro il dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, voglia rientrare anticipatamente rispetto al giorno indicato nel certificato medico. Il rientro anticipato è possibile soltanto in presenza di un certificato medico di rettifica dell'originaria prognosi. A spiegarlo è **L'Inps** nel messaggio n. 6973/2014. La regola, sebbene sia illustrata solo per i dipendenti dell'istituto, vale in generale per tutti i lavoratori.

Certificati medici online. I chiarimenti, spiega **L'Inps**, si sono resi necessari per i numerosi quesiti formulati in materia di assenza per malattia e casistica del rientro anticipato nel luogo di lavoro. Come prima cosa, l'istituto ricorda che l'assenza

Il dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere il lavoro anticipatamente rispetto alla prognosi del medico curante, può essere riammesso in servizio solo in presenza di un altro certificato medico di rettifica dell'originaria prognosi

per malattia dei dipendenti pubblici e privati è oggi attestata da certificati medici inviati telematicamente. I medici in particolare effettuano la predisposizione dei certificati entro le successive 24 ore alle visite dei propri assistiti, lavoratori dipendenti, e li inviano al datore di lavoro tramite il «sistema di accoglienza centrale» (Sac), disponibile sul sito del ministero dell'economia. Gli stessi medici, poi, durante tutto il periodo di prognosi, possono inviare certificati che annullano i precedenti o li rettificano (per esempio in caso di evidenti errori o refusi). La rettifica è l'eventualità nel caso in cui abbiano modo di

riscontrare nel paziente un decorso più favorevole della malattia, tale da poter ridurre la prognosi.

Dovere di sicurezza e salute. In secondo luogo **L'Inps**, richiamando l'art. 2087 del codice civile, spiega che il datore di lavoro è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro; e aggiunge che l'art. 20 del dlgs n. 81/2008 (T.u. sulla sicurezza) obbliga il lavoratore a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.

No alla malattia fai-da-te. Come terza cosa **L'Inps** ricorda che il datore di lavoro

dispone solo dell'attestato di malattia, in quanto non è legittimato a ricevere i certificati completi, cioè recanti anche l'indicazione della diagnosi oltre a quella dei giorni di assenza accordati dal medico. Pertanto, si chiede **L'Inps**, non sapendo né diagnosi né malattia, potrebbe il datore di lavoro valutare adeguatamente se e in che misura il dipendente che intenda rientrare prima in servizio abbia effettivamente recuperato le proprie energie psicofisiche? Se la risposta è negativa, ne deriva l'impossibilità per il datore di lavoro di assolvere agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ed è quanto ritiene **L'Inps** che, in conclusione, precisa: ogni dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, voglia riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi del proprio medico curante, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un altro certificato medico di rettifica dell'originaria prognosi.

